

# dossier

XIX Legislatura

16 gennaio 2023

## **Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile**

D.L. n. 3/2023 - A.S. n. 462



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 39



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Ambiente

Tel. 066760-9253 - ✉ [st\\_ambiente@camera.it](mailto:st_ambiente@camera.it) - [@CD\\_ambiente](https://twitter.com/CD_ambiente)

Dossier n. 18

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

SCHEDE DI LETTURA .....	5
Articolo 1 ( <i>Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo</i> ) .....	7
Articolo 2 ( <i>Poteri sostitutivi e nomina del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016</i> ) .....	10
Articolo 3 ( <i>Disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine, anche di livello dirigenziale, presso Uffici speciali e altri enti pubblici in relazione a eventi sismici</i> ) .....	12
Articolo 4 ( <i>Fondo regionale di protezione civile</i> ) .....	15
Articolo 5 ( <i>Alluvione Marche 2022</i> ) .....	17
Articolo 6 ( <i>Entrata in vigore</i> ) .....	19



## **SCHEDE DI LETTURA**



**Articolo 1**  
*(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica  
nelle aree colpite da eventi sismici del mese di aprile 2009  
nella regione Abruzzo)*

L'**articolo 1**, al fine di semplificare la ricostruzione pubblica nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, stabilisce che **le disposizioni speciali dettate dalla Parte II, titolo IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ove di maggiore favore**, si applicano anche **alle procedure connesse** all'affidamento e all'esecuzione **dei contratti pubblici** per gli interventi **di ricostruzione nei comuni** interessati dagli **eventi sismici di aprile 2009 nella regione Abruzzo**, eccetto quelli già finanziati con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal **Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)**.

L'**articolo 1** prevede misure di accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009.

A tale riguardo, è previsto **che le disposizioni speciali dettate dalla Parte II, titolo IV, del [decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#)**, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, **ove di maggiore favore**, si applichino anche **alle procedure connesse** all'affidamento e all'esecuzione **dei contratti pubblici** per gli interventi **di ricostruzione nei comuni** interessati dagli **eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo** che non siano finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal **Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)**.

In relazione agli interventi finanziati dal PNC, l'applicazione della disciplina riguardante il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è, invece, già prevista dall'**articolo 14** del citato decreto-legge n. 77 del 2021.

Si ricorda che l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 estende agli investimenti contenuti nel **Piano Nazionale Complementare** l'applicazione delle misure e delle procedure di accelerazione e di semplificazione per gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L'applicazione delle suddette misure e procedure viene estesa anche agli **investimenti** contenuti nei **Contratti Istituzionali di Sviluppo**.

Il **comma 2** estende alle risorse del **Fondo Sviluppo e Coesione** che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, le **procedure finanziarie stabilite per il PNRR** dalla legge di bilancio per il 2021, in deroga alla normativa di settore.

Il **comma 2-bis** stabilisce che, alla gestione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione del ciclo 2014-2020 che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si provvede in deroga alle specifiche normative di settore. Il CIPRESS provvede alla ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020 rientranti nei “progetti in essere del PNRR”, cui si applicano le procedure gestionali e finanziarie in deroga, stabilite per le risorse del PNRR.

Il **Piano nazionale per gli investimenti complementari**, di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, è stato costituito al fine di **integrare**, con risorse nazionali, gli interventi del [Piano nazionale di ripresa e resilienza](#) (PNRR). Il Piano è stato dotato di complessivi **30,6 miliardi** di euro per gli anni **dal 2021 al 2026**.

Le risorse del Piano Nazionale Complementare sono state **ripartire tra le Amministrazioni centrali** competenti, con l'indicazione, per ciascuna Amministrazione, dei programmi e degli interventi ricompresi nel Piano e delle risorse assegnate a ciascun intervento, per singola annualità. Le risorse sono state direttamente assegnate su appositi **capitoli** dello stato di previsione di ciascuna Amministrazione.

Per quel che concerne le misure relative **all'attuazione** degli investimenti previsti dal Piano, l'articolo 1, comma 6, del D.L. n. 59 stabilisce che agli interventi ricompresi nel Piano si applicano, in quanto compatibili, le **medesime procedure di semplificazione e accelerazione** nonché le **misure di trasparenza** e conoscibilità dello stato di avanzamento **stabilite per il PNRR**.

Al riguardo, si rammenta che è espressamente indicato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza l'obiettivo dell'integrazione tra il PNRR e il Fondo Nazionale complementare, da realizzare con la messa in opera di **strumenti attuativi comuni** e di un sistema di **monitoraggio unitario**, tramite il sistema informativo “ReGis”, prevista dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).

Ai fini del **monitoraggio**, il successivo comma 7 demanda ad un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro **30 giorni** dall'entrata in vigore del D.L. n. 59, il compito di individuare per ciascun intervento gli **obiettivi iniziali, intermedi (milestone) e finali (target)**, in relazione al cronoprogramma finanziario, **in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR** con la Commissione europea, sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Per quanto riguarda il monitoraggio degli interventi del Piano complementare aventi ad oggetto **opere pubbliche non previste nel PNRR**, le informazioni necessarie al monitoraggio sono rilevate, secondo l'art. 1, co. 7, del D.L. n. 59, dalle **stazioni appaltanti** attraverso il **sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP)**, ai sensi del D.Lgs. n. 229 del 2011, previsto nell'ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche ([BDAP](#)). Negli altri casi, ovvero per gli interventi che interessano opere pubbliche previste dal PNRR, è utilizzata la **piattaforma ReGis**.

Il [Contratto istituzionale di sviluppo](#) (CIS), disciplinato dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 88 del 2011, costituisce **uno strumento** che le amministrazioni competenti possono stipulare sia per **accelerare** l'utilizzo dei fondi strutturali europei sia per **accelerare** la

realizzazione di nuovi **progetti strategici di rilievo nazionale**, interregionale e regionale, tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e risultati, **finanziati** con risorse nazionali, dell'Unione europea e del **Fondo per lo sviluppo e la coesione**.

In particolare, i CIS sono finalizzati all'accelerazione della realizzazione degli interventi speciali che prevedono la realizzazione di **opere infrastrutturali**, funzionali alla coesione territoriale e ad uno sviluppo equilibrato del Paese. Nel contratto vengono definiti i tempi di attuazione (cronoprogramma), le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempimenti.

Il contratto istituzionale di sviluppo viene stipulato dai Ministri interessati, dai Presidenti delle Regioni interessate e dalle amministrazioni competenti. Le Amministrazioni responsabili degli interventi possano avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche, nonché in qualità di centrale di committenza, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici.

Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è espressamente previsto un **anticipo della programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione**, in linea con le politiche settoriali di investimento e di riforma previste nel PNRR, per accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti, **per un valore complessivo di circa 15,5 miliardi**, secondo un principio di complementarità e di addizionalità delle risorse.

L'articolo in commento specifica che **le citate disposizioni speciali di semplificazione dettate dalla Parte II, titolo IV, non si applicano** agli interventi previsti dall'**articolo 53-bis, comma 3**, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, per i quali operano **le disposizioni ordinarie in materia di valutazione di impatto ambientale**, ove non diversamente derogate dalla vigente legislazione.

L'**articolo 53-bis** del decreto-legge n. 77 accelera i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE.

La finalità è quella di **ridurre**, in attuazione delle previsioni del PNRR, **i tempi di realizzazione** degli interventi relativi: alle **infrastrutture ferroviarie**; all'**edilizia giudiziaria** e alle relative **infrastrutture di supporto**.

Per tali finalità si prevede che l'**affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori** può avvenire **anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica** di cui all'articolo 23, comma 5, del vigente Codice dei contratti pubblici.

In particolare, **il comma 3** reca disposizioni finalizzate all'accelerazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione della disciplina generale della VIA recata dal D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), distinguendo tra: interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE; interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del D.L. 77/2021; interventi ferroviari diversi dai precedenti.

## Articolo 2

*(Poteri sostitutivi e nomina del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)*

L'**articolo 2** disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi statali limitatamente agli interventi da realizzare nelle aree del terremoto del 2016 relativamente a quelli interventi che rientrano nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione agli investimenti di cui [all'articolo 1, comma 2, lettera b\), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59](#).

L'articolo in questione, inoltre, disciplina la nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione delle aree del centro Italia interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

In particolare, al **comma 1** si prevede che, in caso di nomina di un commissario *ad acta*, per l'esercizio di poteri sostitutivi, la relativa scelta deve ricadere sul Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Per quanto concerne l'ambito degli interventi di cui al sopra citato decreto-legge n. 59 del 2021 articolo 1, comma 2, lettera *b)* si ricorda che lo stesso decreto ha determinato le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare al finanziamento delle aree colpite dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016 (Centro-Italia) per complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare il decreto-legge stabiliva che per gli interventi a favore delle aree colpite dai terremoti del 2009 e 2016 erano destinati complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, in base alla seguente ripartizione:

- 220 milioni per l'anno 2021;
- 720 milioni per l'anno 2022;
- 320 milioni di euro per l'anno 2023;
- 280 milioni di euro per l'anno 2024;
- 160 milioni di euro per l'anno 2025;
- 80 milioni di euro per l'anno 2026.

Si ricorda altresì che i suddetti investimenti complementari ricadono nella strategia della Missione 5 (Inclusione e coesione), Componente 3 (Interventi speciali di coesione territoriale) del [Piano nazionale di ripresa e resilienza](#), che presenta 1,98 miliardi di euro (risorse PNRR) e 2,43 miliardi di euro (risorse del Fondo Complementare).

Nel corso della XVIII legislatura sono stati adottati diversi interventi a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dal sisma verificatosi a far data dal 24 agosto 2016 e varie misure a favore del terremoto avvenuto in Abruzzo nel 2009. Per approfondire tali interventi, si rinvia al tema web "[Terremoti](#)".

Il **comma 2**, invece, introduce una disposizione in base alla quale il Commissario straordinario per la ricostruzione deve essere nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi [dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#).

Lo stesso comma prevede, inoltre, che il Commissario straordinario trasmetta al Governo, entro il 31 maggio 2023, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare agli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

A seguito delle novità introdotte dal comma 2, in base alle quali il Commissario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica e non più con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il **comma 3** prevede [l'abrogazione dell'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018](#), che prevedeva, per l'appunto, una nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Lo stesso comma prevede altresì che il riferimento al Commissario di cui all'articolo 38, comma 1, del sopracitato decreto-legge n. 109 del 2018, contenuto nel comma 2 del medesimo articolo 38, deve intendersi operato al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

### Articolo 3

*(Disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine, anche di livello dirigenziale, presso Uffici speciali e altri enti pubblici in relazione a eventi sismici)*

Il **comma 1** dell'**articolo 3**, mediante una norma di interpretazione autentica, **avente, quindi, effetto retroattivo**, specifica che **la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2025 dei rapporti di lavoro a termine** presso i due Uffici speciali costituiti in relazione al sisma del 6 aprile 2009 - **Ufficio speciale per la città dell'Aquila e Ufficio speciale per i comuni del cratere** - concerne anche **i titolari dei medesimi due Uffici, ferme restando** le norme generali sulla durata massima e sulla rinnovabilità degli incarichi dirigenziali. Il successivo **comma 2** proroga **dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023** la possibilità di durata - anche mediante rinnovo - **dei rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere di una serie di eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016, ivi compresi i** contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Commissario straordinario (per la ricostruzione nei territori in oggetto) mediante convenzioni con società a controllo pubblico.

Il **comma 1** reca una norma di interpretazione autentica<sup>1</sup> - **avente, quindi, effetto retroattivo** - riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della norma di proroga dei rapporti di lavoro a termine presso due Uffici speciali costituiti in relazione al sisma del 6 aprile 2009: l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere. La norma in esame specifica che la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2025<sup>2</sup> dei suddetti rapporti concerne anche i titolari dei due Uffici, ferma restando la durata massima degli incarichi dirigenziali - comunque rinnovabili - in base alla norma generale ivi richiamata<sup>3</sup>. Si ricorda che quest'ultima prevede un limite massimo di tre anni per gli incarichi dirigenziali di livello generale o superiore e di cinque anni per gli altri incarichi dirigenziali; gli incarichi, come accennato, sono in ogni caso rinnovabili. Considerato che le titolarità dei due Uffici in oggetto hanno un autonomo inquadramento<sup>4</sup>, *si valuti l'opportunità di chiarire a quale dei due limiti si faccia riferimento.*

La norma di interpretazione autentica in esame specifica altresì che nel computo del limite di durata dell'incarico dirigenziale occorre tener conto di ogni proroga, disposta in via amministrativa, contrattuale o legislativa.

---

<sup>1</sup> La norma di interpretazione autentica in esame concerne l'articolo 57, comma 10, del [D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 1, comma 772, della [L. 29 dicembre 2022, n. 197](#). Per la precedente proroga, cfr. l'articolo 1, comma 464, della [L. 30 dicembre 2021, n. 234](#).

<sup>3</sup> Articolo 19, comma 6, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni.

<sup>4</sup> In merito, cfr. *infra*.

I requisiti e le modalità di selezione dei titolari dei due Uffici in esame sono oggetto, rispettivamente, dell'articolo 5 dell'[Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila](#), del 7 agosto 2012, e dell'articolo 5 dell'[Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere](#), del 9-10 agosto 2012<sup>5</sup>. Si ricorda che per ciascuno dei due Uffici in esame è stata prevista<sup>6</sup> l'assegnazione di personale nel limite massimo di 50 unità, con un limite specifico - in tale ambito - di 25 unità a tempo determinato; per tali unità a termine - assunte in ogni caso mediante selezione pubblica - è stata consentita, da ultimo, la suddetta proroga del rapporto al 31 dicembre 2025. La normativa speciale in oggetto esclude<sup>7</sup> che le proroghe del rapporto possano determinare un effetto di trasformazione a tempo indeterminato del medesimo rapporto.

Il **comma 2** del presente **articolo 3** proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023<sup>8</sup> la possibilità di durata - anche mediante rinnovo - dei rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere di una serie di eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016, ivi compresi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Commissario straordinario (per la ricostruzione nei territori in oggetto) mediante convenzioni con società a controllo pubblico<sup>9</sup>. Resta fermo che per i rapporti a termine oggetto di proroga o rinnovo è esclusa l'applicazione delle norme e delle disposizioni contrattuali che limitano la durata dei contratti di lavoro a termine. *Sotto il profilo redazionale, si consideri l'esigenza di adeguare nella novella in esame, in considerazione della proroga ivi disposta, la locuzione "limitatamente alla predetta annualità", locuzione già formulata con riferimento all'originaria annualità singola.*

Riguardo ad una delle motivazioni della proroga di cui al **comma 2**, le **relazioni illustrativa e tecnica** del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 3<sup>10</sup> ricordano che il personale interessato può essere stabilizzato da parte di alcune amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 57, commi 3 e 3-bis, del [D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n.](#)

<sup>5</sup> Si ricorda che le suddette intese sono state stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del [D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134](#), e successive modificazioni.

Il trattamento economico dei titolari dei due Uffici è disciplinato dal medesimo articolo 67-ter, comma 3.

<sup>6</sup> Cfr. il citato articolo 67-ter, comma 3, del D.L. n. 83 del 2012 e le suddette due intese.

<sup>7</sup> Cfr. il citato articolo 57, comma 10, del D.L. n. 104 del 2020.

Ai sensi del medesimo comma, le proroghe sono ammesse anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.

<sup>8</sup> La norma di proroga è disposta mediante una novella nel comma 2-bis del citato articolo 57 del D.L. n. 104 del 2020. La precedente proroga (dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022) è stata disposta dall'articolo 1, comma 467, della citata L. n. 234 del 2021 (cfr. anche la novella di cui al comma 449 del medesimo articolo 1).

<sup>9</sup> Riguardo a quest'ultima fattispecie di contratti, le **relazioni illustrativa e tecnica** - reperibili nell'[A.S. n. 462](#) - specificano che la proroga concerne, in concreto, contratti di lavoro a termine stipulati mediante convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA.

<sup>10</sup> Le **relazioni illustrativa e tecnica**, come detto, sono reperibili nell'[A.S. n. 462](#).

[126](#), e successive modificazioni, e che uno dei presupposti per l'utilizzo delle risorse finanziarie per la stabilizzazione ivi stabilite è costituito dalla circostanza che il dipendente a termine sia ancora in servizio.

## **Articolo 4** *(Fondo regionale di protezione civile)*

L'**articolo 4** destina la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2023 al finanziamento del Fondo regionale di protezione civile.

Il **comma 1** dell'art. 4 destina la somma di **10 milioni di euro per l'anno 2023 al Fondo regionale di protezione civile** (previsto all'articolo 45 del Codice della protezione civile – D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1).

Il **comma 2** prevede che a tali oneri si provveda nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento alle somme già trasferite a cura del bilancio dello Stato riguardanti l'autorizzazione di spesa prevista all'art. 24-*quater* del D.L. 119/2018, che, al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Si ricorda che il Fondo regionale di protezione civile è stato rifinanziato per 10 milioni di euro per l'anno 2022 con l'art. 5 del D.L. 186/2022 (in corso di conversione).

In merito, l'art. 7, comma 1, del Codice di protezione civile, al fine dello svolgimento delle attività di protezione civile (definite nell'art. 2 del medesimo Codice), prevede che gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguano in tre tipologie, a) emergenze che possono essere fronteggiate mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) emergenze disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa; c) emergenze di tipo nazionale, con deliberazione dello stato di emergenza nazionale.

L'art. 45 del Codice di protezione civile ha istituito il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui finalità è contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze previste all'art. 7, comma 1, lettera b), del medesimo Codice.

Come previsto dall'art. 45, è stato emanato il [DPCM del 13 luglio 2022](#), in cui sono stati previsti i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse del citato Fondo regionale di protezione civile.

In particolare, le risorse relative al Fondo regionale per la protezione civile, annualmente iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono ripartite tra le regioni sulla base dei seguenti criteri: 30% ripartito in ugual misura per ciascuna regione quale quota fissa; 15% ripartito proporzionalmente alla popolazione residente desunta dai dati Istat dell'anno precedente; 15% ripartito proporzionalmente alla superficie territoriale desunta dai dati Istat dell'anno precedente; 25% ripartito in funzione della estensione delle aree R4 e R3, rischio molto elevato ed elevato o equivalenti individuate per il rischio frana nei piani di assetto idrogeologico di cui

all'art. 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, per il rischio alluvione, nei piani di gestione del rischio alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, determinate dalle regioni con modalità omogenee; 15% ripartito in funzione della popolazione residente in comuni classificati in zona sismica 1 e 2.

Il rapporto dell'ISPRA “[Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio - Edizione 2021](#)” fornisce il quadro di riferimento aggiornato sulla pericolosità per frane e alluvioni, sull'erosione costiera e sugli indicatori di rischio relativi a popolazione, famiglie, edifici, imprese e beni culturali. Il Rapporto aggiorna le mappe nazionali della pericolosità da frana dei Piani di Assetto Idrogeologico – PAI e della pericolosità idraulica secondo gli scenari del D. Lgs. 49/2010 (recepimento della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE), realizzate dall'ISPRA mediante la mosaicatura delle aree perimetrate dalle Autorità di Bacino Distrettuali.

## **Articolo 5** **(Alluvione Marche 2022)**

L'**articolo 5** sopprime la previsione (contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 730, della legge di bilancio 2023) in base alla quale gli interventi previsti in conseguenza degli effetti determinati dagli eventi alluvionali accaduti nella Regione Marche nel 2022 sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, consentendo pertanto che detti interventi siano avviati senza la necessità della previa approvazione di un D.P.C.M.

Nello specifico, l'art. 5 in esame sopprime l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 730, della legge di bilancio 2023 (L. n. 197 del 2022), che stabilisce che gli interventi previsti, per fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, sono approvati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone (modalità che sono previste dall'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 179 del 2022).

Il comma 730 dell'art. 1 della legge di bilancio 2023 (L. n. 197 del 2022) ha autorizzato la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ad integrazione delle risorse già stanziata a legislazione vigente (si tratta di una integrazione delle risorse già stanziata a legislazione vigente pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022 previsti dall'art. 3 del D.L. 179/2022), al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona. La relazione illustrativa spiega che l'intervento soppressivo in esame è volto a "consentire e velocizzare il proficuo impiego delle risorse finanziarie disponibili". In particolare, la medesima relazione illustrativa puntualizza che il richiamato comma 730 dell'art. 1 della legge di bilancio 2023, "oltre all'individuazione delle necessarie risorse, prevede che l'approvazione degli interventi relativi alle citate tipologie avvenga con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, in cui il Commissario delegato verrebbe solamente sentito. Tale regime comporta una rilevante criticità operativa spogliando il Commissario delegato di compiti e funzioni a lui pertinenti in conseguenza del combinato disposto dell'ordinario assetto delle competenze regionali, delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 25 del Codice della protezione civile e delle Ordinanze di protezione civile già adottate. Tali compiti e funzioni, pienamente coerenti con il quadro costituzionale di ripartizione delle competenze istituzionali, già prevedono, in capo al Commissario delegato la responsabilità di pianificazione e il coordinamento degli interventi regolati con ordinanze di protezione civile. Si tratta di interventi che, tra l'altro, abbracciano l'intera gestione emergenziale, dalla fase di soccorso già svolta e in fase di ricognizione e rendicontazione,

a quella di contribuzione a concorso del ristoro dei danni pubblici e privati occorsi in conseguenza degli eventi in questione”.

Per la relazione illustrativa, quindi, “l’articolo 1, comma 730 (...) determinerebbe una insolubile duplicazione di funzioni, sollevando anche problemi di concreta applicabilità, in ragione del fatto che le informazioni e i fabbisogni conseguenti alla gestione concreta della situazione emergenziale sono nella esclusiva conoscenza delle autorità territoriali e, quindi, del Commissario delegato che le esprime e rappresenta”.

**Articolo 6**  
*(Entrata in vigore)*

L'**articolo 6** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal **12 gennaio 2023**.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.